



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)
TQ-1001-05

Ente con sistema di gestione
per la qualità certificato

Reg. Generale Nr. 200/2013

Montecchio Maggiore, 16 Giugno 2013

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE AREA SGAMBATURA CANI DI VIA GIURIOLO IL SINDACO

RICHIAMATI:

- La Delibera di giunta Comunale n° 208 del 11 Ottobre 2012, con la quale venivano approvate alcune regole da osservare a cura degli utilizzatori dell'area sgambatura cani di Via Giuriolo, Montecchio Maggiore, quali:

l'accesso consentito ai soli cani vaccinati ed assicurati fino al numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area, sono tenuti liberi ed utilizzano le strutture sotto completa responsabilità dei conduttori; I conduttori devono essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani); obbligo di rimozione delle deiezioni canine e pulizia dell'area; divieto d'accesso a cani femmina nel periodo del calore; divieto di somministrazione di pasti; divieto di introduzione di arredi o strutture non regolarmente; divieto di comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica; divieto di svolgere attività di addestramento cani;

- il documento l'allegato alla deliberazione in parola sui comportamenti da tenere nel quale veniva disposto che le sanzioni da applicare nei confronti dei contravventori delle regole approvate, trovavano il loro fondamento nella futura regolamentazione sull'uso del verde e nel regolamento comunale del benessere degli animali;

ACCERTATO:

- che il regolamento del verde non è stato ancora approvato e che il regolamento sul benessere degli animali prevede una serie di comportamenti sanzionatori di gran lunga inferiore a quella prevista con la deliberazione di Giunta comunale su citata;

- che tra l'altro sono stati registrati anche l'assunzione di altri comportamenti non sufficientemente disciplinati dagli atti già approvati, quali ad esempio, l'uso delle strutture in ore pomeridiane che arrecano disturbo alla quiete pubblica;

- che tali comportamenti sono privi di una previsione sanzionatoria, fatta eccezione per quelli contemplati direttamente dagli artt. 14 e 15 del regolamento sul benessere animale, quali ad esempio l'obbligo del guinzaglio, della museruola, della raccolta deiezioni ecc. soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 83,00 ad un massimo di € 500,00;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Verde Pubblico di uniformare in una unica matrice sanzionatoria sia comportamenti vietati con la deliberazione di G.M. n. 208/2012, sia quelli nuovi registrati dai comportamenti dei cittadini, uniformandoli alle previsioni sanzionatorie previsti per gli artt. 14 e 15 del regolamento comunale sul benessere degli animali, contemplanti proprio il comportamento che bisogna tenere nelle aree a verde pubblico;

RITENUTO altresì di confermare la propria competenza in merito a sensi delle disposizioni di cui all'art. 50 del T.U. sugli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) al fine di evitare comportamenti che facilmente potrebbero influire negativamente sia sull'igiene pubblica nel caso di animali non vaccinati, o in calore o di deiezioni non raccolte, oppure sull'ordine pubblico inteso come il mantenimento della civile convivenza tra cittadini;

DISPONE

- che agli utilizzatori dell'area sgambatura cani di Via Giuriolo:

1. non è consentito l'utilizzo dell'area dalle ore 13:00 alle ore 16:00 nel periodo che va dal 15 Aprile al 15 Ottobre di ogni anno;
2. non è consentito accedere all'area con cani non vaccinati ed assicurati;
3. benché vi sia facoltà di tenere libero il proprio cane, sotto completa responsabilità dell'accompagnatore, è d'obbligo essere muniti di guinzaglio e idonea museruola, al fine di trattenere l'animale ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti, sia persone che animali;
4. è obbligatorio rimuovere immediatamente le deiezioni del proprio cane e provvedere alla pulizia dell'area;
5. non è consentito l'accesso all'area dei cani femmina nel periodo del calore;
6. non è consentito l'accesso ai bambini se non accompagnati da un adulto;
7. non è consentito somministrare pasti ai cani;
8. non è consentito introdurre arredi od altre strutture non regolamentari;
9. sono vietati tutti quei comportamenti che possano disturbare la pubblica quiete;
10. non è consentita l'attività di addestramento cani, se non autorizzata dal Comune, ed ogni altra attività diversa dallo sgambatura cani. L'utilizzo delle strutture e dei giochi avviene sotto la completa responsabilità degli accompagnatori dei cani.

Le violazioni alla predetta ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 83,00 e un massimo di € 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (pagamento in misura ridotta euro 166,00).

Il Comando della Polizia Locale di Montecchio Maggiore in via prioritaria, e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Milena Cecchetti